

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 9.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimento del giudice, opposizione, termine di decadenza: il dies a quo decorre non dalla data della richiesta ma da quella di rilascio della copia autentica

Giusto il disposto di cui agli artt. art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., il dies a quo del termine per proporre opposizione decorre non dalla data della richiesta ma da quella di rilascio della copia autentica del provvedimento oggetto d'opposizione, in quanto, al di fuori dell'ipotesi in cui sia diversamente previsto, il termine entro cui effettuare un'attività prescritta a pena di decadenza decorre dalla "piena conoscenza" del provvedimento che la presuppone. La sola richiesta alla cancelleria di rilasciare una copia autentica del provvedimento da impugnare presuppone una conoscenza non qualificata (id est, non piena o formale) del(l'emissione del) provvedimento stesso, inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione. Né potrebbe obiettarsi, in senso opposto, che la c.d. "presa visione" (che pure è ritenuta essere un valido equipollente della comunicazione di cancelleria) si esaurisce in una dichiarazione che, non essendo seguita dal rilascio di copia del provvedimento, non dà alcuna certezza circa il livello di cognizione acquisito su di esso dalla parte.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.5.2015, n. 10646

...omissis...

1. Parte controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse.

Gli avv.xxxxxxx., essendo creditori procedenti nella procedura esecutiva, e come tali meri anticipatori delle spese di giustizia, non hanno interesse, si sostiene, a contestare il provvedimento di liquidazione del compenso, unico interessato essendo il debitore, su cui grava in definitiva il relativo costo.

1.1. L'eccezione è manifestamente infondata.

Il fatto che ai sensi dell'art. 95 c.p.c. le spese del processo di esecuzione gravino sul debitore esecutato non toglie che l'anticipazione di esse sia a carico del creditore procedente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, comma 1, (e prima ancora dell'art. 90 c.p.c., abrogato dal suddetto D.P.R.). Anticipazione che, per giunta, dal punto di vista economico è destinata a incombere definitivamente sul creditore stesso allorchè il ricavato della vendita sia inferiore alla somma del credito azionato in via esecutiva e delle spese di procedura. Pertanto, quale che sia la prognosi di soddisfacimento del creditore, questi ha un interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del giudice, perchè l'anticipazione della relativa spesa costituisce per lui un peso economico avente incidenza immediata.

2. Con l'unico motivo d'impugnazione, assistito da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c, applicabile *ratione temporis*, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 136 c.p.c. e dell'art. 45 disp. att. c.p.c., per aver il giudice di merito erroneamente individuato il *dies a quo* del termine per proporre l'opposizione. Tale termine, deducono i ricorrenti, decorre non dalla data della richiesta ma da quella di rilascio della copia autentica del provvedimento oggetto d'opposizione. E nella specie, la richiesta era stata sì formulata il 18.12.2008, ma la copia era stata rilasciata - meglio, era pronta per il rilascio - soltanto il 29.12.2008.

Nei termini che seguono, il quesito: "posto che l'estrazione di una copia conforme dell'ordinanza e/o del decreto costituisce forma equipollente della comunicazione prevista dall'art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., dica la Suprema Corte di cassazione se il *dies a quo* per la sua impugnazione decorra dalla data di richiesta della copia, anziché da quella del suo effettivo rilascio da parte della cancelleria".

2.1. Il motivo è fondato.

Costituisce principio generale, a livello sia positivo (v. art. 326 c.p.c.) sia pretorio (v., esemplificativamente, Cass. nn. 25294/13,18640/11 e 13732/07), che al di fuori dell'ipotesi in cui sia diversamente previsto (come nel caso dell'art. 327 c.p.c.) il termine entro cui effettuare un'attività prescritta a pena di decadenza decorre dalla "piena conoscenza" del provvedimento che la presuppone. In difetto, la parte non è in condizioni di valutare esattamente la portata della scelta che è chiamata a compiere, e dunque di disporre, in un

senso piuttosto che in un altro, di una data facoltà processuale attribuita dall'ordinamento.

In particolare, come questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare in fattispecie analoghe a quella in oggetto (tra cui anche quella di cui alla sentenza n. 24418/08 citata nel provvedimento impugnato, ma non esattamente interpretata), è solo con l'estrazione di copia autentica che la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, che impone l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, avendosi, quindi, al pari della "presa visione", una forma equipollente della comunicazione di cancelleria (Cass. n. 9421/12).

La sola richiesta alla cancelleria di rilasciare una copia autentica del provvedimento da impugnare presuppone una conoscenza non qualificata (id est, non piena o formale) del(l'emissione del) provvedimento stesso, inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione.

Né potrebbe obiettarsi, in senso opposto, che la c.d. "presa visione", che pure è ritenuta essere un valido equipollente della comunicazione di cancelleria, si esaurisce in una dichiarazione che, non essendo seguita dal rilascio di copia del provvedimento, non dà alcuna certezza circa il livello di cognizione acquisito su di esso dalla parte. Ciò che da questa ipotesi differenzia quella in oggetto, è che attraverso la "presa visione" la parte dispone, rinunciandovi implicitamente, del diritto di ricevere comunicazione scritta del provvedimento; non altrettanto avviene nel caso di istanza di rilascio di copia autentica, che anzi dimostra l'interesse della parte proprio a quella conoscenza piena di cui l'omessa comunicazione di cancelleria l'ha privata.

3. Il provvedimento impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, che in persona di un diverso magistrato provvederà anche sulle spese del presente giudizio cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, che in persona di un diverso magistrato provvederà anche sulle spese del presente giudizio cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
